

ASSOCIAZIONE BUBULINA

STATUTO

STATUTO

Sommario

Art. 1.....	5
Denominazione.....	5
Art. 2.....	5
Sede	5
Art. 3.....	5
Durata.....	5
Art. 4.....	5
Principi.....	5
Art. 5.....	6
Scopi dell'Associazione.....	6
Art. 6	7
Raggiungimento degli scopi.....	7
Art. 7.....	7
Risorse economiche dell'Associazione.....	7
Art. 8	8
Beni dell'Associazione.....	8
Art. 9.....	8
Contributi.....	8
Art. 10	9
Erogazioni, donazioni e lasciti.....	9
Art. 11.....	9
Rimborsi.....	9
Art. 12.....	9
Proventi derivanti da attività marginali.....	9
Art. 13.....	9
Utili e avanzi.....	9
Art. 14.....	10
Soci e loro ammissione.....	10

Art. 15.....	10
Doveri dei soci	10
Art. 16.....	11
Diritti dei soci	11
Art. 17.....	11
Categorie di Soci	11
Art. 18.....	12
Esclusione dei soci	12
Art. 19.....	12
Restituzioni	12
Art. 20.....	12
Organi dell'Associazione.....	12
Capo I - ASSEMBLEA	13
Art. 21	13
Composizione	13
Art. 22.....	13
Convocazione.....	13
Art. 23	13
Assemblea Ordinaria	13
Art. 24	14
Assemblea Straordinaria	14
Art. 25	14
Validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria	14
Art. 26.....	15
Votazione	15
Art. 27	15
Presidenza e Verbalizzazione	15
Art. 28.....	15
Bilancio consuntivo e preventivo	15
Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE	16
Art.29.....	16
Composizione	16
Art. 30.....	16
Riunioni del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 31	16
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.....	16

Art. 32.....	17
Durata	17
Art. 33	17
Deliberazione	17
Capo III - PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE	17
Art. 34	17
Attribuzioni	17
Capo IV - VICEPRESIDENTE	18
Art. 35.....	18
Attribuzioni	18
Capo V - SEGRETARIO.....	18
Art.36.....	18
Attribuzioni	18
Capo VI – TESORIERE	18
Art.37.....	18
Attribuzioni	18
Art. 38	19
Devoluzione dei beni in caso di scioglimento	19
Art. 39	19
Disposizioni finali	19

Art. 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 266/1991, l'Associazione denominata “**BUBULINA**”, apolitica e senza fine di lucro.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lugo (Voltana), in Piazza Teseo Guerra 3. Con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie e/o amministrative anche altrove sia in ambito nazionale che internazionale.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Lugo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta come previsto dal successivo articolo 24.

Art. 4

Principi

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, priva di qualsivoglia fine di lucro, anche indiretto, regolata dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 5

Scopi dell'Associazione

L'impegno dell'Associazione e degli associati è indirizzato al sostegno dei bambini affetti da leucemie e tumori.

L'Associazione ha per scopo:

1. sostenere la copertura delle cure mediche in Italia per i bambini affetti da leucemie, patologie onco-ematologiche e tumori, provenienti da paesi il cui sistema sanitario non possa garantire adeguate cure;
2. assistere bambini e famigliari provenienti dall'estero che necessitano di cure mediche in Italia – copertura delle cure mediche, spese di trasporto, vito ed alloggio, traduzioni, comunicazione con il personale degli ospedali dove vengono ricoverati;
3. sostenere economicamente o promuovere iniziative di beneficenza a sostegno dei familiari di bambini affetti da patologie onco-ematologiche e gravi malattie che si trovino in situazione di disagio economico;
4. contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili all'assistenza necessaria ai reparti di Oncologia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica e Pediatria negli ospedali sul territorio nazionale ed internazionale.
5. sostenere la ricerca scientifica svolta nel campo dell'onco-ematologia pediatrica
6. sensibilizzare le istituzioni, la classe medica e la società in generale in merito ai bambini affetti da patologie onco-ematologiche, attraverso mezzi di comunicazione comuni come stampa, radio, tv, internet, etc.
7. intensificare rapporti con associazioni analoghe già esistenti sul territorio nazionale ed internazionale
8. sensibilizzare la pubblica opinione sui temi della donazione del midollo osseo e del cordone ombelicale;

9. organizzare convegni, seminari e incontri, sia di divulgazione che scientifici, sulle tematiche relative all'onco-ematologia pediatrica, con l'aiuto di consulenti scientifici competenti;

10. promuovere iniziative per migliorare la qualità dell'assistenza dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia, nei reparti pediatrici e del Day Hospital, sia in Italia che negli altri paesi.

11. promuovere iniziative per sostenere le famiglie dei bambini ammalati in ogni modo possibile

12. organizzare iniziative di sollievo per i bambini ricoverati in oncologia e i loro famigliari, qualsiasi sia la loro origine

Art. 6

Raggiungimento degli scopi

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione può:

- stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre associazioni o comitati sia nazionali che internazionali;
- collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o per il tramite di proprie strutture.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate.

Art. 7

Risorse economiche dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. dalle quote associative;
2. dai contributi di privati e aziende;
3. dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti dell'Associazione;
4. dai contributi di Organismi Internazionali;
5. dai lasciti testamentari e donazioni;

6. da rimborsi derivanti da convenzioni;
7. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
8. dai redditi derivanti dal suo patrimonio mobile ed immobile;
9. da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità associative.

L'Associazione può raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica diretta al raggiungimento degli scopi associativi nei limiti delle disposizioni legislative. A tal fine l'Associazione può:

- stipulare apposite convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, secondo le vigenti disposizioni legislative;
- promuovere la raccolta di fondi necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione stabilisce i criteri fondamentali e le modalità particolari per la raccolta di fondi alle quali dovranno attenersi tutti i soci;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.

Art. 8

Beni dell'Associazione

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Di tutti i beni sarà redatto l'inventario, aggiornato annualmente e depositato presso la sede dell'Associazione e reso disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 9

Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota associativa.

I soggetti che elargiscono contributi maggiori della quota minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione sono considerati "Soci Sostenitori".

Art. 10

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere del Consiglio di Amministrazione e compie i relativi atti giuridici, privati e pubblici.

Art. 11

Rimborsi

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni con enti pubblici e/o privati sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione.

Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 12

Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente dà attuazione alla delibera e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 13

Utili e avanzi

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.

2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14

Soci e loro ammissione

1. Possono aderire all'Associazione i singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni e sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e si impegnino ad osservarlo.

2. All'Associazione possono aderire le associazioni di qualunque livello territoriale esse siano (nazionali, regionali, internazionali ecc) che abbiano finalità affini e complementari.

3. Per poter far parte dell'Associazione si dovrà redigere una domanda su apposito modulo nella quale dovrà essere sottoscritta l'accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto. L'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota annua associativa.

Art. 15

Doveri dei soci

1. I soci devono offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione.

2. I soci devono mantenere sempre un comportamento adeguato nei confronti dell'Associazione e nei confronti di terzi, siano essi volontari o comuni cittadini.

3. L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta il dovere al pagamento della quota annua associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i termini fissati, e gli altri impegni eventualmente assunti.

4. L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio dell'Associazione stessa. Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Diritti dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
2. I soci hanno il diritto di presentarsi candidati alle elezioni degli organi direttivi.
3. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dall'Associazione.
4. Ai soci possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Categorie di Soci

Il numero dei Soci è illimitato e sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1. SOCI FONDATAORI: coloro che sono intervenuti nella stesura dell'atto costitutivo ed hanno partecipato all'originario fondo di dotazione della Associazione ed hanno diritto di voto; essi avranno la tessera di socio fondatore
2. SOCI ORDINARI: che pagano annualmente una determinata quota e svolgono gratuitamente, le attività di istituto proprie dell'Associazione ed hanno diritto di voto; socio ordinario;
3. SOCI SOSTENITORI: che pagano annualmente una quota, superiore a quella dei Soci Operativi ed hanno diritto di voto; essi avranno la tessera di socio sostenitore;
4. SOCI ONORARI: (possono essere persone, enti, associazioni, comitati, autorità ecc.) che si sono distinti per particolari benemerienze acquisite in qualsiasi ambito del vivere civile; ed a cui, simbolicamente, viene accordata l'iscrizione previo comunque parere del Consiglio di Amministrazione. Gli stessi saranno designati annualmente e non hanno diritto di voto. La nomina dei Soci Onorari diviene effettiva solo dopo l'accettazione scritta della nomina e dello Statuto associativo da parte del Socio Onorario.

Art. 18

Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde a seguito di decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione per:

- mancato pagamento della quota associativa per 1 anno trascorsi due mesi dal termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera del Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- dimissione;
- decesso.

Art. 19

Restituzioni

La decadenza del socio non comporta il diritto alla restituzione delle quote associative versate, né di eventuali altri conferimenti e/o liberalità effettuate, né diritti di alcuna sorta sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione né diritti di qualsivoglia natura.

Art. 20

Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci ;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente dell'Associazione;
- Vicepresidente dell'Associazione;
- Tesoriere;
- Segretario

Tutte le cariche sociali elettive durano tre anni dall'atto del loro conferimento che fa seguito all'elezione stessa.

Capo I – ASSEMBLEA

Art. 21

Composizione

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci; ognuno di essi ha diritto di presenziare, intervenire e votare, quando richiesto.
2. L'assemblea si riunisce o potrà essere consultata a mezzo di strumenti referendari ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione; essa rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.

Art. 22

Convocazione

1. L'assemblea è convocata mediante annuncio sul sito WEB dell'Associazione e per posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la riunione. L'avviso di convocazione può anche avvenire con i mezzi di telecomunicazione più opportuni.
2. L'assemblea, a seconda delle materie trattate, è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Art. 23

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi; essa può essere convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio di Amministrazione o da 1/3 degli iscritti.
3. Le convocazioni devono prevedere l'intercorrere di almeno un giorno tra la prima e la seconda convocazione.
4. All'Assemblea ordinaria spettano le seguenti prerogative:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;

- eleggere il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
- relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 24

Assemblea Straordinaria

E' convocata dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno la metà dei soci e delibera su:

- a) Approvazione e modifica dello Statuto. Per la approvazione o modifica dello Statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei soci "presenti" aventi diritto al voto.
- b) Scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
- c) Deliberare sulla fusione, sull'incorporazione, sull'affiliazione o adesione con altre associazioni.

Art. 25

Validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione, che può tenersi almeno un giorno dopo dalla prima, anche l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 26

Votazione

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto. La votazione può avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando si dovranno eleggere le cariche elettive.
2. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Un socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 27

Presidenza e Verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Dello svolgimento di ogni Assemblea dovrà essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario e verrà conservato agli atti dell'Associazione e inserito nell'apposito libro dei verbali tenuto presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2011.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Entro il 10 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione allo scopo di consentire ad ogni associato con diritto di voto di prenderne visione e formulare eventuali osservazioni.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE

Art. 29

Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e fino ad un massimo di 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei soci tra i soci stessi – un numero totale di membri non inferiori a 7 e non superiori a 9.

Art. 30

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione tiene le sue riunioni nella sede Legale, o nella sede ritenuta più idonea su invito del Presidente ogni qualvolta questi ritenga opportuno convocarlo o quando almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione ne facciano richiesta.

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Art. 31

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito delle più ampie facoltà per la migliore amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- a) predisporre i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi, stato patrimoniale dei beni, le relazioni sui programmi svolti, obiettivi di gestione raggiunti ed i progetti da sviluppare;
- b) delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali e su qualsiasi operazione di carattere economico, finanziario e giuridico;
- c) predisporre le modifiche statutarie dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) promuove, organizza e coordina l'attività dell'Associazione;
- e) elegge tra tutti gli associati il Segretario.
- f) delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- g) indica le modalità per l'iscrizione all'Associazione, stabilendo la misura della quota associativa e le modalità di pagamento della stessa;
- h) la nomina di personale dipendente o di collaboratori esterni;

Art. 32

Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione si rinnova per intero ogni tre anni.
2. La dimissione di un membro comporta la sua sostituzione con il socio gradualmente eletto a far parte del Consiglio di Amministrazione in conformità dei risultati delle votazioni.
3. Un numero superiore di tre componenti dimissionari, renderà la immediata convocazione dell'Assemblea per il rinnovo totale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33

Deliberazione

1. Per la validità delle adunanze consiliari è richiesta la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei voti. Il consigliere presente che non voti per una qualsiasi ragione è considerato come astenuto.
3. A parità di voti prevarrà la deliberazione che raccoglie il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario, verrà conservato agli atti dell'Associazione e inserito nell'apposito libro dei verbali tenuto presso la sede dell'Associazione.

Capo III - PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 34

Attribuzioni

Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine dei lavori;
- c) ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rappresenta con la propria firma l'Associazione all'interno di essa e nei confronti di terzi, cura l'attuazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) può adottare provvedimenti di estrema urgenza, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima riunione.

Capo IV – VICEPRESIDENTE

Art. 35

Attribuzioni

Il Vicepresidente è eletto dalla Assemblea. Assume tutti i poteri e funzioni del Presidente qualora questo sia assente, impedito o affidati dallo stesso.

Capo V – SEGRETARIO

Art.36

Attribuzioni

Il Segretario:

- a. provvede alla stesura ed alla sottoscrizione dei processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e delle deliberazioni adottate;
- b. è responsabile della archiviazione e della conservazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c. mantiene aggiornato l'elenco dei soci dell'Associazione, delle cariche sociali e quello dei beni mobili ed immobili;
- d. coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella gestione dell'Associazione.

Capo VI – TESORIERE

Art.37

Attribuzioni

Il Tesoriere ha mandato di tre anni ed è eletto dall'Assemblea, ed è responsabile unitamente al Presidente del patrimonio dell'Associazione. Egli svolge i seguenti compiti:

- a. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. mantiene i rapporti con gli uffici competenti;
- c. rilascia le ricevute;
- d. predispone lo schema del Bilancio Economico Consuntivo e Preventivo;
- e. provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e della relativa documentazione;
- f. nessun acquisto o spesa a qualsiasi titolo può avvenire senza che il Tesoriere ne sia preventivamente informato.

Art. 38

Devoluzione dei beni in caso di scioglimento

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio che rimane dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 39

Disposizioni finali

Per quant'altro non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile ed altre norme di Legge in materia.